



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 365/15/CONS**

**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE  
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI  
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ  
GAMBERO ROSSO TV S.r.l. (già denominata D. GUSTO S.r.l.)  
(Programma GAMBERO ROSSO CHANNEL)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente il *ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 456/09/CONS, del 29 luglio 2009, con la quale la società D. Gusto S.r.l. (in seguito denominata Gambero Rosso Tv S.r.l.) è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato “*GAMBERO ROSSO CHANNEL*”;

VISTA l’istanza pervenuta in data 21 aprile 2015, da parte della società Gambero Rosso Tv S.r.l., con sede a Roma, in via Ottavio Gasparri n. 13/17 (*omissis*) ( ), diretta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione per l’offerta di servizi televisivi via satellite, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al programma televisivo denominato “*GAMBERO ROSSO CHANNEL*”, rilasciata in data 29 luglio 2009 con la delibera n. 456/09/CONS alla predetta società con la precedente denominazione D. Gusto S.r.l.;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la società Gambero Rosso Tv S.r.l. ha presentato la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, comprensiva del contributo previsto per le spese di istruttoria, ha fornito i parametri tecnici di trasmissione aggiornati e le informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva, confermando la denominazione del programma televisivo in "GAMBERO ROSSO CHANNEL", con la medesima tipologia di programmazione;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria;

CONSIDERATO, infine, che le autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi via satellite sono rilasciate per un periodo di sei anni e sono rinnovabili, per uguale periodo, mediante istanza da presentare "*almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È rinnovata alla società Gambero Rosso Tv S.r.l. (già denominata D. Gusto S.r.l.), con sede a Roma, in via Ottavio Gasparri n. 13/17 (*omissis*) ( ), l'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "GAMBERO ROSSO CHANNEL", rilasciata originariamente con la delibera n. 456/09/CONS del 29 luglio 2009, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. Permane alla società Gambero Rosso Tv S.r.l. l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 456/09/CONS del 29 luglio 2009.

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 29 luglio 2015, data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con la delibera n. 456/09/CONS del 29 luglio 2009, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**ALLEGATO**

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite  
di cui alla Delibera N. 365/15/CONS dell'8 giugno 2015**

*(omissis)*